



UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA

COMITATO REGIONALE DELLE PRO LOCO DELLA LIGURIA

STATUTO DEL COMITATO REGIONALE U.N.P.L.I. LIGURIA

Indice

- Art. 01 - Costituzione e Struttura
- Art. 02 - Finalità e Scopi
- Art. 03 - Sede
- Art. 04 - Organi del Comitato Regionale
- Art. 05 - Assemblea Regionale
- Art. 06 - Consiglio Regionale
- Art. 07 - Presidente Regionale
- Art. 08 - Vice Presidente Regionale
- Art. 09 - Giunta Esecutiva Regionale
- Art. 10 - Segretario Generale - Tesoriere
- Art. 11 - Collegio dei Revisori dei conti
- Art. 12 - Collegio dei Probiviri
- Art. 13 - Comitati Provinciali
- Art. 14 - Assemblea Provinciale
- Art. 15 - Consiglio Provinciale
- Art. 16 - Presidente Provinciale
- Art. 17 - Bacino Territoriale
- Art. 18 - Delegato di Bacino
- Art. 19 - Commissioni - Dipartimenti
- Art. 20 - Commissario Straordinario
- Art. 21 - Documentazione amministrativa e rendiconti
- Art. 22 - Patrimonio del Comitato Regionale
- Art. 23 - Sanzioni disciplinari
- Art. 24 - Onorificenze
- Art. 25 - Durata e decadenze
- Art. 26 - Modifiche Statutarie

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione del Comitato Regionale

Art. 28 - Eleggibilità, Candidature ed incompatibilità

Art. 29 - Norme generali e finali

Art. 30 - Norma transitoria

Art. 1 - Costituzione e Struttura

1.1 - Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. Liguria (di seguito denominato Comitato Regionale) è la struttura periferica dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (U.N.P.L.I.) che riunisce le Pro Loco della Liguria iscritte a tale associazione.

1.2 - La Pro Loco è un'associazione di volontariato di natura privatistica, senza finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità e promozione sociale e con rilevanza di interesse pubblico. Le finalità che la Pro Loco persegue sono: la promozione sociale, la valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, culturali, naturalistiche, storiche ed enogastronomiche della località in cui opera.

1.3 - Il Comitato Regionale, secondo quanto previsto dall'art. **6.3** - lettera **g**) del presente Statuto, associa le Pro Loco regolarmente costituite e iscritte nel rispetto delle disposizioni U.N.P.L.I. in materia. L'associazione all'UNPLI di ogni singola Pro Loco avviene tramite il Comitato Regionale. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile nell'anno in corso. Tutte le cariche o mansioni previsti a vari livelli della struttura organizzativa del Comitato vengono ricoperte o svolte gratuitamente.

1.4 - L'iscrizione all'U.N.P.L.I. ed al Comitato Regionale impegna ogni Pro Loco a tutti gli effetti del presente Statuto nonché dello Statuto Nazionale U.N.P.L.I.

1.5 - Il Comitato Regionale si articola ed opera attraverso i Comitati Provinciali suddivisi territorialmente in (eventuali) Bacini Turistici. I Bacini Turistici sono riconosciuti dal Comitato Regionale previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato Provinciale di competenza territoriale.

1.6 - Le Pro Loco associate hanno pari diritto di voto (principio del voto singolo) sia nella nomina degli organismi direttivi che per eventuali variazioni statutarie che per lo scioglimento del Comitato Regionale.

1.7 - Una Pro Loco perde la qualità di Socio a seguito di decisioni del Consiglio Regionale:

- a)** per dimissioni scritte, che tuttavia non esonerano la Pro Loco per tutto l'anno corrente dagli impegni assunti in forza dell'art. **1.3**;
- b)** per l'applicazione della sanzione disciplinare prevista dall'art. **23.5**;
- c)** per morosità, nel caso di mancato pagamento della quota associativa dell'anno precedente.

1.8 - Una Pro Loco ha diritto di voto se in regola col versamento della quota di iscrizione relativa all'anno precedente oltre a quella in cui si effettuano le operazioni assembleari.

Art. 2 - Finalità e Scopi

2.1 - Il Comitato Regionale non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità in campo turistico, culturale, ambientale, sociale, nell'ambito della solidarietà e del volontariato, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e periodici anche in via informatica.

2.2 - Il Comitato Regionale svolge il seguente ruolo:

- a)** indirizza, coordina e controlla l'attività dei Comitati Provinciali e degli eventuali Bacini Turistici;
- b)** rappresenta l' U.N.P.L.I. nei confronti degli Organi istituzionali e di tutte le realtà esistenti;
- c)** rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle Pro Loco e ne cura l'osservanza dei doveri.

2.3 - Il Comitato Regionale è indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione politica.

Art. 3 – Sede

3.1 - Il Comitato Regionale ha sede legale ed operativa nella città di residenza del suo Presidente pro tempore. L'eventuale spostamento o fissazione della sede non comporta modifica statutaria.

3.2 - Il Comitato Regionale può decidere di rimborsare o di pagare le spese vive della Sede nei limiti e nell'ambito della disponibilità di cassa.

Art. 4 - Organi del Comitato Regionale

4.1 - Gli Organi centrali del Comitato Regionale sono:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) il Presidente Regionale;
- d) la Giunta Esecutiva Regionale (eventuale);
- e) il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

4.2 - Gli Organi periferici del Comitato Regionale sono:

- a) i Comitati Provinciali, che sono costituiti da:
 - a.1 - Assemblea Provinciale;
 - a.2 - Consiglio Provinciale;
 - a.3 - Presidente Provinciale;
 - a.4 - Delegati di Bacino (eventuali).

4.3 - Sono Organismi del Comitato Regionale:

- a) la Segreteria;
- b) le Commissioni (eventuali);
- c) i Dipartimenti (eventuali).

4.4 - Per essere eletto e svolgere attività negli Organi Centrali e Periferici del Comitato Regionale è necessario essere Socio di una Pro Loco associata U.N.P.L.I. ed essere maggiorenne.

Art. 5 - Assemblea Regionale

5.1 - L'Assemblea Regionale, massimo organo del Comitato Regionale, è costituita dal rappresentante di ciascuna delle Pro Loco regolarmente iscritte, uniche aventi diritto di voto, le quali risultino in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno precedente oltre a quello in cui si effettuano le suddette operazioni assembleari.

5.2 - All'Assemblea Regionale partecipa:

- a) il Presidente Regionale, il quale la convoca;

All'Assemblea Regionale sono invitati e possono prendere parte;

- b) i Consiglieri Regionali;
- c) i Consiglieri Nazionali U.N.P.L.I. della Liguria (eventuali);
- d) il Segretario Generale;
- e) i Revisori dei conti Regionali;
- f) i Probiviri Regionali;
- g) il Presidente Onorario ed i Consiglieri Onorari della Liguria (eventuali).

Possono inoltre essere invitate, senza diritto di voto tutte le altre Pro Loco della Liguria non associate, ed eventualmente esperti invitati dal Presidente, anche su suggerimento del Consiglio Regionale.

5.3 - L'Assemblea Regionale è sempre convocata dal Presidente Regionale con convocazione inviata almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea e si riunisce:

- a) in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del programma e per l'elezione degli organi sociali;
- b) in via ordinaria almeno una volta ogni quattro anni per eleggere le cariche sociali
- c) in via straordinaria:
 - c.1 - su iniziativa del Presidente del Comitato Regionale, quando ne ravvisi la necessità, sentito il Consiglio Regionale;
 - c.2 - a seguito di richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri Regionali ;
 - c.3 - a seguito di richiesta scritta di un terzo delle Pro Loco associate.

Le decisioni assunte in Assemblea Straordinaria necessitano della maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

Il Presidente d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, la sede, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire alle Pro Loco associate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

5.4 - L'Assemblea Regionale ordinaria ha il compito di:

- a) determinare le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici del Comitato Regionale;
- b) discutere sui temi proposti dal Consiglio Nazionale;
- c) decidere in secondo grado sul ricorso dei Proviviri avverso una sanzione disciplinare loro inflitta. La decisione è definitiva;
- d) conferire l'Onorificenza di Presidente Onorario e di Consiglieri Regionali Onorari U.N.P.L.I. ai sensi dell'art. 24;
- e) eleggere i Consiglieri Regionali;
- f) eleggere il Presidente Regionale;
- g) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- h) eleggere i membri del Collegio dei Proviviri;
- i) eleggere su proposta dei Comitati Provinciali i Delegati all'Assemblea Nazionale secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale U.N.P.L.I..

L'assemblea Regionale Straordinaria ha il compito di:

- a) approvare le modifiche statutarie proposte;
- b) decidere sullo scioglimento e liquidazione del Comitato Regionale, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei liquidatori.

5.5 - L'Assemblea Regionale, sia in sede ordinaria che straordinaria (salvo quando diversamente previsto: art. **27.2**), è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto e dopo un'ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

5.6 - Il rappresentante di una Pro Loco può essere portatore di non più di due deleghe di altre Pro Loco associate. Ogni delega deve essere rilasciata per iscritto, su carta intestata della Pro Loco e firmata dal Presidente della Pro Loco delegante.

5.7 - L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale o da persona da lui delegata. Su proposta del Presidente dell'Assemblea viene nominato il Segretario dell'Assemblea stessa. La Commissione verifica poteri viene nominata dal Presidente Regionale al momento della convocazione dell'Assemblea ed è formata da quattro componenti, uno per comitato provinciale. La Commissione scrutatori viene nominata dall'Assemblea, su proposta del Presidente dell'Assemblea ed è formata da tre componenti.

5.8 - Le votazioni e le decisioni dell'Assemblea possono essere assunte:

- a) a scrutinio segreto;
- b) per alzata di mano;
- c) per acclamazione;
- d) per appello nominale;
- e) forme equivalenti.

Le modalità di votazione sono proposte dal Presidente dell'Assemblea e decise dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti salvo quanto diversamente previsto. In caso di parità nel risultato della votazione, è determinante il voto del Presidente dell'Assemblea.

Art. 6 - Consiglio Regionale

6.1 - Il Consiglio Regionale è composto da 14 (quattordici) membri, così suddivisi:

- n° 8 (otto) = i Rappresentanti dei Comitati Provinciali (due per Comitato)

- n° 6 (sei) = eletti dall'Assemblea Regionale, uno dei quali eletto Presidente, tra i presenti alla stessa aventi diritto.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i rappresentanti delle Pro Loco, delle STL o eventuali altri membri di organizzazioni turistiche (senza diritto di voto).

Al Consiglio Regionale partecipa il Segretario Generale, che ne redige il verbale inviandone copia ai componenti del Consiglio Regionale.

Al Consiglio Regionale possono essere invitati ad assistere:

- a) il Presidente (o altro componente da lui delegato) del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) il Presidente (o altro componente da lui delegato) del Collegio dei Proviviri;
- c) i Consiglieri Nazionali UNPLI della Liguria;

- d) il rappresentante del Consiglio Regionale della Liguria eventualmente da esso nominato se previsto da una legge regionale;
- e) gli eventuali componenti delle Commissioni;
- f) gli eventuali componenti dei Dipartimenti;
- g) il Presidente Onorario del Comitato Regionale;
- h) i Consiglieri Onorari U.N.P.L.I. della Liguria;
- i) altri esperti su invito del Presidente.

6.2 - Spetta al Consiglio Regionale, eleggere il Vice Presidente ed i restanti componenti dell'eventuale Giunta Esecutiva.

I Consigli Provinciali nominano i Presidenti, il Vice Presidente Provinciale ed il Segretario Provinciale, se non già nominati durante l'Assemblea Provinciale.

6.3 - Il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:

- a) indire l'Assemblea Regionale ordinaria;
- b) deliberare l'attuazione delle direttive e degli obiettivi strategici fissati dall'Assemblea Regionale, sviluppandone la relativa programmazione;
- c) determinare le linee d'azione che si impongono per nuove situazioni fra un'Assemblea Regionale e l'altra;
- d) esaminare ed approvare la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta dal Comitato Regionale;
- e) approvare il Bilancio Economico annuale preventivo corredato dal Programma di attività del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce (in detta circostanza la seduta del Consiglio Regionale, avverrà con la convocazione anche dei Consiglieri Provinciali);
- f) approvare il Bilancio Economico annuale Consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- g) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, dopo averli votati, con almeno i 4/5 dei Delegati presenti aventi diritto a voto:
 - 1.le modifiche statutarie
 - 2.l'eventuale scioglimento e liquidazione del Comitato Regionale;
- h) stabilire annualmente la quota associativa che le Pro Loco devono versare al Comitato Regionale nonché le modalità ed i tempi del versamento stesso;
- i) ratificare la nomina del Segretario Generale, con funzioni di Tesoriere proposta dal Presidente e deliberarne, con il voto dei 2/3 dei Consiglieri aventi diritto a voto, la revoca in caso di inadempimento delle sue funzioni;
- j) attuare le direttive ed assumere le decisioni (eventualmente anche elettive) previste dallo Statuto e dal Regolamento U.N.P.L.I.;
- k) deliberare l'adozione e le modifiche del Regolamento;
- l) revocare il Presidente, il Vice Presidente (anche dei Comitati Provinciali) ed i Componenti eletti nell'eventuale Giunta Regionale in caso di inadempienza ai doveri statuari o per altre motivate considerazioni, con almeno il voto dei 2/3 dei Consiglieri aventi diritto a voto;
- m) far decadere il Presidente (anche Provinciale) in caso di voto contrario alla relazione annuale deciso con i 2/3 dei Consiglieri aventi diritto a voto;
- n) far decadere il Presidente (anche Provinciale) in caso di Suo impedimento permanente;
- o) dichiarare la decadenza del Presidente Provinciale ai sensi dell'art. **16.3**;
- p) adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. **23**;
- q) approvare il numero e la delimitazione territoriale dei (eventuali) Bacini Turistici;
- r) riconoscere e stabilire il rimborso spese di cui agli artt. **3.2** e **22.3**.;
- s) la maggioranza qualificata è fissata, ove non diversamente segnalato, in 2/3 dei voti dei delegati aventi diritto.

6.4 - Le sedute del Consiglio Regionale sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza di qualsiasi numero di componenti.

6.5 - Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta spedita almeno 7 (sette) giorni prima e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabiliti per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica, a mezzo fax o e-mail, con il maggior preavviso possibile.

6.6 - Il Consiglio Regionale si riunisce di norma almeno tre volte l'anno. Può inoltre essere convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno. Deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Art. 7 - Presidente Regionale

- 7.1** - Il Presidente Regionale è il legale rappresentante del Comitato Regionale.
- 7.2** - Il Presidente viene eletto dall' Assemblea Regionale.
- 7.3** - Il Presidente Regionale ha i seguenti compiti e doveri:
- a)** persegue gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco aderenti all'U.N.P.L.I. nel rispetto del presente Statuto;
 - b)** convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio e l'eventuale Giunta Esecutiva Regionale determinandone l'ordine del giorno;
 - c)** ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle assemblee ed alle riunioni dei Comitati Provinciali ed alle riunioni degli eventuali Bacini Turistici, cui deve essere invitato;
 - d)** è responsabile della gestione economica del Comitato;
 - e)** ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
 - f)** può delegare allo svolgimento di particolari incarichi o al compimento di singoli atti un altro membro del Consiglio;
 - g)** può invitare alle riunioni in veste di esperti e senza diritto di voto, persone estranee agli Organi del Comitato;
 - h)** presenta la relazione annuale al Consiglio;
 - i)** presenta la relazione all'Assemblea Regionale;
 - l)** impegna con propria decisione e per motivi di urgenza il Comitato Regionale, salvo ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile;
 - m)** ratifica la decadenza dell'eventuale Delegato di Bacino dichiarata dal Presidente Provinciale.
- 7.4** - In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca entro trenta giorni il Consiglio Regionale per discuterle ed eventualmente procedere all'elezione del nuovo Presidente.
- 7.5** - In caso di impedimento o assenza temporanea del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.
- 7.6** - Qualora l'impedimento o l'assenza del Presidente si protragga per oltre sei mesi (impedimento permanente), il Consiglio può proporre la destituzione del Presidente all'Assemblea secondo le procedure previste dall'art. **6.3**-lettere **I-m-n-o**.

Art. 8 - Vice Presidente Regionale

- 8.1** - Il Consiglio elegge al suo interno il Vice Presidente.
- 8.2** - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, tenendosi in costante collegamento per tutta l'attività del Comitato Regionale.
- 8.3** - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo.

Art. 9 – Giunta Esecutiva Regionale

- 9.1** - L'eventuale Giunta Esecutiva Regionale è eletta dal Consiglio Regionale ed è composta:
- a)** dal Presidente del Comitato Regionale che la presiede (di diritto);
 - b)** dal Vice Presidente (di diritto).
- 9.2** - Il numero dei componenti della Giunta Esecutiva Regionale è di 9 (nove).
- 9.3** - La Giunta Esecutiva Regionale ha i seguenti compiti:
- a)** dà attuazione alle delibere ed ai programmi del Consiglio Regionale;
 - b)** nomina i componenti delle eventuali Commissioni e dei Dipartimenti indicandone la funzione e la durata dell'incarico;
 - c)** si sostituisce al Consiglio Regionale per deliberare su materie di competenza dello stesso, ad eccezione dei punti dell'art. **6.3** - lettere **b - c**, salvo ratifica alla prima successiva riunione del Consiglio Regionale stesso;
 - d)** ratifica l'iscrizione al Comitato Regionale di ogni Pro Loco nell'ambito dell'eventuale Bacino Territoriale così come definito dal Consiglio Regionale stesso e ne decide la perdita della qualità di Socio;
 - e)** nomina i Commissari Straordinari, salvo ratifica del Consiglio regionale, nella prima riunione utile;

- f) opera come organo di primo esame su tutte le altre materie di competenza del Consiglio;
- g) istituisce eventuali dipartimenti tematici ed organizzativi affidati a membri del Consiglio Regionale.

9.4 - L'eventuale Giunta Esecutiva Regionale si riunisce con la frequenza richiesta dall'espletamento delle attribuzioni di competenza a seconda delle necessità contingenti, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e comunque ove ne faccia richiesta scritta almeno la metà più uno dei suoi componenti.

9.5 - L'eventuale Giunta è convocata dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabiliti per la riunione stessa, inviato il prima possibile.

9.6 - Partecipa alle riunioni dell'eventuale Giunta Esecutiva Regionale il Segretario Generale che ne redige il verbale e ne cura l'invio ai componenti il Consiglio Regionale. Il Presidente può invitare a partecipare (senza diritto a voto) esperti o consulenti, ed anche persone estranee all'U.N.P.L.I.

9.7 - L'eventuale Giunta delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 10 - Segretario Generale – Tesoriere

10.1 - Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Regionale che ratifica la proposta del Presidente e può essere proposto e nominato come Segretario Generale anche una persona al di fuori del Consiglio Regionale.

10.2 - Il Segretario Generale dura in carica quattro anni, ma decade in caso di decadenza del Presidente.

10.3 - Il Segretario Generale esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi ed i programmi degli Organi deliberanti centrali ed opera in diretto collegamento con il Presidente.

10.4 - Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:

- a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea Regionale, del Consiglio Regionale e dell'eventuale Giunta Esecutiva Regionale, curandone la compilazione dei relativi verbali e l'inoltro agli aventi diritto;
- b) predisporre le relazioni di cui venga incaricato;
- c) esprime parere sulle regolarità procedurali delle deliberazioni degli Organi decisionali;
- d) amministra un fondo spese di segreteria allo scopo istituito dal Consiglio Regionale;
- e) sotto la direzione del Presidente provvede al pagamento e agli incassi dovuti, nonché alla stesura ove occorra del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo;
- f) mette a disposizione su richiesta i documenti contabili esplicativi del Bilancio Consuntivo presso la sede del Comitato Regionale, a disposizione dei Consiglieri, durante i quindici giorni precedenti la riunione del Consiglio Regionale convocata per approvarlo.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei conti

11.1 - Il Collegio è costituito da tre Revisori effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Regionale. Il quadriennio di durata inizia dal giorno dell'Assemblea Regionale elettiva e termina dopo quattro anni nel giorno dell'Assemblea Regionale che elegge il nuovo Collegio, salvo quanto previsto dall'Art. 11.7.

11.2 - Nella riunione di insediamento indetta dal Presidente Regionale, il Collegio elegge nel suo ambito il proprio Presidente.

11.3 - Le riunioni del Collegio dei Revisori dei conti sono convocate con avviso inviato almeno quindici giorni prima dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e sono valide se sono presenti almeno tre Revisori.

11.4 - Il Collegio dei Revisori dei conti ha i seguenti compiti:

- a) vigila sulla gestione economica del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali;
- b) esegue ove lo ritenga opportuno, con almeno due suoi membri autonomamente o su incarico del Consiglio, verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonché gli eventuali scostamenti dei bilanci;
- c) riferisce con apposita relazione collegiale al Consiglio Regionale sul Bilancio Economico annuale Consuntivo del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali.

11.5 - Alle Assemblee vengono invitati e possono partecipare senza diritto di voto tutti i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

11.6 - Alle riunioni del Consiglio viene invitato e può partecipare senza diritto di voto il suo Presidente che peraltro può delegare un membro del Collegio.

11.7 - Se non viene compromessa la funzionalità dell'Organo, in caso di dimissioni o di impedimento di uno o più componenti, il Collegio rimane operante.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

12.1 - Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due eventuali supplenti eletti dall'Assemblea Regionale. Il quadriennio di durata inizia dal giorno dell'Assemblea Regionale elettiva e termina dopo quattro anni nel giorno dell'Assemblea Regionale che elegge il nuovo Collegio, salvo quanto previsto dall'Art. **12.10**.

12.2 - Nella riunione di insediamento, indetta dal Presidente Regionale, il Collegio elegge nel suo ambito il proprio Presidente.

12.3 - Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono convocate con avviso inviato almeno sette giorni prima dal Presidente del Collegio dei Probiviri e sono valide se sono presenti almeno due Probiviri.

12.4 - Il Collegio dei Probiviri opera quando viene direttamente interpellato e ha i seguenti compiti:

- a) regola - su richiesta di una delle parti - i conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia tra gli Organi centrali del Comitato Regionale, dei Comitati Provinciali, degli eventuali Bacini Turistici e delle singole Pro Loco; interviene su richiesta di una delle parti nei conflitti fra il Comitato Regionale e coloro che rivestono cariche sociali nell'Organizzazione centrale e territoriale; interviene infine, su richiesta delle singole Pro Loco, per dirimere particolari controversie relative alla disciplina associativa;
- b) decide su richiesta dei componenti del Comitato Regionale sulla legittimità statutaria delle deliberazioni assunte dai vari Organi Regionali, Provinciali e del Comitato stesso;
- c) decide in secondo grado e in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio Regionale.

12.5 - Alle Assemblee vengono invitati e possono partecipare senza diritto di voto tutti i membri del Collegio dei Probiviri.

12.6 - Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere invitato e può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Regionale; può peraltro delegare un membro del Collegio.

12.7 - Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario per decidere sulle questioni cui è investito.

12.8 - I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio dei Probiviri debbono pervenire - pena la decadenza - al Collegio stesso non oltre quindici giorni dalla cognizione dei fatti oggetto del ricorso o dalla data della eventuale decisione di primo grado comunicata alle parti con lettera A/R.

12.9 - Il Collegio (salvo i casi di particolare impegno per i quali il Collegio dei Probiviri può disporre una proroga, di non oltre trenta giorni dandone notizia scritta al Consiglio regionale), deve decidere entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso e notificare la decisione alle parti e al Consiglio entro quindici giorni dalla data della decisione.

12.10 - Se non viene compromessa la funzionalità dell'Organo, in caso di dimissioni o di impedimento di uno o più componenti, il Collegio rimane operante. Qualora a causa di dimissioni o impedimento i componenti fossero ridotti a non più di due elementi dovrà essere indetta apposita Assemblea Straordinaria elettiva per la reintegrazione.

Art. 13 - Comitati Provinciali

13.1 - Ogni Comitato Provinciale è composto da tutte le Pro Loco ubicate nei Bacini Turistici compresi nel territorio della stessa Provincia e regolarmente iscritte al Comitato Regionale.

13.2 - Ogni Comitato Provinciale ha i seguenti compiti:

- a) individua il numero e la delimitazione territoriale dei Bacini, da sottoporre ad approvazione del Consiglio Regionale;
- b) coordina l'attività degli eventuali Bacini Turistici e delle Pro Loco della Provincia;
- c) concorda con il Consiglio Regionale le attività e le linee di azione da intraprendere nei confronti della Provincia e degli Enti locali;
- d) attiva servizi di consulenza, assistenza e promozione per le Pro Loco della Provincia.

13.3 - Ogni Comitato Provinciale gode di autonomia decisionale operativa ed economica, nell'ambito delle direttive e comunque sotto il controllo del Comitato Regionale che deve essere preventivamente e formalmente informato delle varie iniziative nel rispetto delle norme statutarie U.N.P.L.I..

Art. 14 - Assemblea Provinciale

14.1 - L'Assemblea Provinciale è costituita dal rappresentante di ciascuna delle Pro Loco della Provincia regolarmente iscritte, uniche aventi diritto di voto, le quali risultino in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno precedente oltre a quello in cui si effettuano le suddette operazioni assembleari.

14.2 - All'Assemblea Provinciale partecipa:

a) il Presidente Provinciale, che la convoca;

All'Assemblea Provinciale sono invitati e possono prendere parte:

b) i Consiglieri Provinciali;

c) i Delegati dei Bacini Turistici della Provincia;

d) gli eventuali Consiglieri Nazionali UNPLI della Provincia;

e) il Segretario Provinciale;

f) il Presidente Regionale (o Suo Delegato).

Possono inoltre essere invitati ad assistere tutte le altre Pro Loco della Provincia non associate ed eventualmente altri Dirigenti Nazionali e Regionali dell'U.N.P.L.I. i membri del Consiglio e della Giunta Regionale della Provincia o esperti invitati dal Presidente Provinciale.

14.3 - L'Assemblea Provinciale può essere convocata dal Presidente Provinciale ogni qual volta se ne ravvisino le opportunità e comunque almeno una volta l'anno, previa consultazione del Presidente Regionale. Viene convocata ogni 4 anni dal Presidente Provinciale per l'elezione del Consiglio Provinciale.

14.4 - Per il resto valgono le disposizioni previste per l'Assemblea Regionale in quanto compatibili.

Art. 15 - Consiglio Provinciale

15.1 - Il numero dei componenti di ogni Consiglio Provinciale è stabilito in 7 (sette) componenti e possono parteciparvi anche delegati del Consiglio Direttivi Provinciale senza diritto di voto, su specifici temi.

15.2 - Il Consiglio Provinciale elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Provinciale (con le stesse modalità dell'articolo **10**). La riunione del Consiglio per l'elezione del Vice Presidente e del Segretario Provinciale viene convocata dal Presidente Provinciale e si svolge in concomitanza con quella elettiva delle cariche Regionali.

15.3 - Il Consiglio Provinciale nomina un Delegato di Bacino per ogni bacino della sua Provincia, scegliendo il Delegato di Bacino tra i membri del Consiglio Provinciale stesso.

15.4 - Il Consiglio Provinciale ha il compito di riunirsi periodicamente per esaminare la situazione generale delle Pro Loco comprese nell'ambito provinciale e concordare le linee d'azione per i necessari interventi presso gli Enti Pubblici della Provincia stessa.

15.5 - Le riunioni del Consiglio Provinciale sono valide se è presente il Presidente Provinciale (o il Vice Presidente Provinciale) ed almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni del Consiglio Provinciale vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

15.6 - Per il resto valgono le disposizioni previste per il Consiglio Regionale (Art. **6**) in quanto compatibili.

Art. 16 - Presidente Provinciale

16.1 - Il Presidente Provinciale viene eletto dal Consiglio Provinciale tra i Consiglieri componenti dello stesso e può essere revocato dallo stesso Consiglio in analogia da quanto previsto dall'art. **6.3**-lettere **m-n**. E' opportuna la presenza del Presidente Provinciale in caso di inaugurazione di una nuova Pro Loco all'interno della Provincia di sua competenza.

16.2 - Il Presidente Provinciale ha i seguenti compiti e doveri:

a) stimola e coordina le attività dei Bacini Turistici della propria Provincia e tiene gli opportuni contatti con le Autorità Provinciali;

- b) convoca e presiede l'Assemblea Provinciale e il Consiglio Provinciale, previa consultazione del Presidente Regionale;
- c) è responsabile della gestione economica del Comitato Provinciale;
- d) delega allo svolgimento di particolari incarichi ed al compimento di singoli atti i Consiglieri Provinciali;
- e) invita alle riunioni provinciali, in veste di esperti e senza diritto di voto, persone estranee agli Organi Provinciali;
- f) presenta la relazione annuale al Consiglio Provinciale ed all'Assemblea Provinciale quando convocata, inviandone copia al Presidente Regionale.

16.3 - In caso di impedimento temporaneo il Presidente Provinciale viene sostituito dal Vice Presidente Provinciale.

16.4 - Il Vice Presidente Provinciale viene eletto dal Consiglio Provinciale tra i componenti dello stesso e può essere revocato dal Consiglio in analogia a quanto previsto dagli artt. **25.4 - 25.5 - 25.6**.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, tenendosi in costante collegamento per tutta l'attività del Comitato Provinciale.

Art. 17 - Bacino Territoriale

17.1 – In caso di eventuale costituzione dei Bacini Territoriali questi sono costituiti da tutte le Pro Loco che sono regolarmente iscritte al Comitato Regionale operanti nella zona del territorio Provinciale del Bacino approvata dal Consiglio Regionale.

17.2 - Ogni Bacino Territoriale ha i seguenti compiti:

- a) coordinamento delle Pro Loco iscritte;
- b) rappresentanza degli interessi delle Pro Loco sia nei confronti delle Istituzioni politiche ed amministrative locali che nei confronti del Comitato Provinciale e Regionale;
- c) attivazione dei servizi di consulenza, assistenza e promozione a sostegno delle Pro Loco iscritte.

Art. 18 – Delegato di Bacino

18.1 - L'eventuale Delegato di Bacino è nominato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. **15.3** del presente Statuto ed è il responsabile del Bacino Territoriale.

18.2 - Il Delegato di Bacino opera per realizzare gli scopi di cui all'art. **17.2** ed ha i seguenti compiti:

- a) convoca la riunione di Bacino, almeno una volta all'anno ed ogni qual volta se ne presenti le opportunità, inviando copia della convocazione con l'ordine del giorno ed il verbale della riunione al Presidente Regionale e Provinciale;
- b) coordina ed assiste le Pro Loco del proprio Territorio;
- c) si fa interprete delle istanze, necessità e situazioni particolari del suo Bacino presso il Consiglio Provinciale e funge da elemento di chiarificazione e sostegno per tutte le deliberazioni prese dai Consigli Regionali e Provinciali;
- d) cura i rapporti con le Amministrazioni, gli Enti ed Associazioni presenti sul territorio del Bacino ed il Consiglio Regionale e Provinciale.

18.3 - Il Delegato di Bacino può essere sostituito dal Consiglio Provinciale con decisione motivata che dovrà essere ratificata dal Presidente Regionale.

18.4 - Il Delegato di Bacino deve invitare alla riunione di bacino:

- a) tutte le Pro Loco associate al Comitato Regionale;
- b) il Presidente Regionale (il quale può delegare un Consigliere Regionale);
- c) il Presidente Provinciale (il quale può delegare un Consigliere Provinciale).

Possono inoltre essere invitate senza diritto di voto tutte le Pro Loco del Bacino non associate.

Art. 19 - Commissioni e Dipartimenti.

19.1 - Le eventuali Commissioni e gli eventuali Dipartimenti assolvono alle funzioni che il Consiglio Regionale ritiene opportuno affidare loro.

19.2 - Le eventuali Commissioni e gli eventuali Dipartimenti sono costituite secondo quanto previsto dall'art. **9.3** - lettera **b**).

19.3 - Le Commissioni possono di norma essere istituite quando occorre operare in relazione ad uno specifico compito o progetto che ha una durata limitata nel tempo ed hanno quindi una durata stabilita di

volta in volta dal Consiglio Regionale. Possono fare parte di una Commissione, in qualità di esperti sia soci delle Pro Loco che persone estranee all'U.N.P.L.I..

19.4 - I Dipartimenti possono di norma essere istituiti per un periodo di almeno un anno (rinnovabile) quando occorre attuare o realizzare attività in settori generali identificati dal Consiglio Regionale. Possono far parte di un Dipartimento solamente i Consiglieri Regionali e/o Provinciali.

Art. 20 - Commissario Straordinario

20.1 - Quando vengono adottate decisioni disciplinari definitive nei confronti di una Pro Loco e/o del suo Presidente ovvero quando una Pro Loco viola lo Statuto e/o il Regolamento dell'UNPLI o altre norme della legislazione vigente ovvero si creino situazioni di inattività o di vacanza da parte del Presidente e/o del Consiglio Direttivo di una Pro Loco che ne compromettono la sua attività, la Pro Loco, dietro richiesta di una maggioranza qualificata, può chiedere l'intervento di un Commissario Straordinario.

20.2 - Oltre ai casi previsti ed in tutti gli altri casi non previsti dallo Statuto in cui si verificano irregolarità tali da compromettere il buon andamento dell'attività dell'U.N.P.L.I e del Comitato Regionale, quando vengono adottate decisioni disciplinari definitive, ovvero quando si creino situazioni di inattività o di vacanza da parte dei responsabili ai vari livelli che compromettono l'attività dell'U.N.P.L.I. ove non diversamente previsto, il Presidente Regionale con decisione ratificata dal Consiglio Regionale alla prima riunione utile può nominare un Commissario che svolgerà le funzioni dell'Organo sostituito.

Art. 21 - Documentazione amministrativa e rendiconti.

21.1 - Il Comitato Regionale deve tenere l'archivio aggiornato di quanto segue:

- a) nota delle entrate;
- b) nota delle uscite con le relative ricevute giustificative;
- c) elenco delle Pro Loco associate;
- d) raccolta dei verbali con la relativa convocazione di:
 - d.1 - Assemblea;
 - d.2 - Consiglio;
 - d.3 - Eventuale Giunta Esecutiva Regionale;
- e) inventario del Patrimonio.

21.2 - Ogni Comitato Provinciale deve tenere l'archivio aggiornato di quanto segue:

- a) nota delle entrate;
- b) nota delle uscite con le relative ricevute giustificative;
- c) raccolta dei verbali con la relativa convocazione di:
 - c.1 - Assemblea;
 - c.2 - Consiglio;
 - c.3 - Riunione di Bacino
- d) inventario del Patrimonio.

21.3 - Il rendiconto economico di consuntivo del Comitato Regionale deve essere redatto annualmente per l'anno solare e deve essere controllato dal Collegio dei Revisori dei conti che hanno la facoltà di eseguire verifiche di cassa e contabili.

21.4 - Ai fini di quanto previsto al punto 1 - di questo articolo tutti gli Organi Provinciali e di Bacino devono inviare al Presidente Regionale:

- a) prima della riunione la convocazione con il relativo ordine del giorno;
- b) entro trenta giorni dall'effettuazione della riunione i relativi verbali.

21.5 - Ogni Presidente Provinciale deve inviare annualmente entro il 31 marzo il rendiconto economico di consuntivo dell'anno precedente corredato delle relative copie delle ricevute giustificative al Presidente Regionale.

Art. 22 - Patrimonio del Comitato Regionale

22.1 - Il Patrimonio del Comitato Regionale è formato da:

- a) quote sociali delle Pro Loco aderenti, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Regionale;
- b) contributi delle Pro Loco associate e dei Soci delle Pro Loco;
- c) eredità, donazioni, oblazioni e legati;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

22.2 - Tutti i beni o le attività oggetto del patrimonio del Comitato Regionale devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio dell'anno e tenuto dalla Segreteria Regionale, che può essere eventualmente consultato dal Consiglio dei Revisori dei Conti.

22.3 - L'esercizio di qualsiasi carica in seno al Comitato Regionale è un servizio reso alle Pro Loco associate e pertanto è a titolo gratuito. Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute, o corrispettivi economici nei limiti e nei casi stabiliti dal Consiglio Regionale, nell'ambito della disponibilità di cassa.

22.4 - Eventuali proventi delle attività del Comitato Regionale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

22.5 - Il Comitato Regionale ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

22.6 - Il Comitato Regionale può avvalersi della collaborazione di personale dipendente retribuito.

Art. 23 - Sanzioni disciplinari

23.1 - Il Consiglio Regionale adotta in primo grado nei confronti dei singoli componenti il Consiglio Regionale, l'eventuale Giunta Esecutiva Regionale, i Consigli Provinciali il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri, a seconda della gravità dell'inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione;
- c) radiazione.

23.2 - L'ammonizione scritta si infligge con lettera in caso di inadempienza e/o violazione alle norme previste dal presente Statuto, ritenuta non così grave da giustificare la sospensione o la radiazione.

23.3 - La sospensione può avere una durata non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno e viene inflitta obbligatoriamente nei confronti di chi è già stato precedentemente ammonito per iscritto, ma può essere irrogata anche nel caso in cui non sia stata inflitta in precedenza l'ammonizione. Durante la sospensione le persone fisiche che rivestono cariche sono sostituite comunque da un Commissario appositamente nominato, mentre le Pro Loco non possono esercitare il diritto di voto.

23.4 - La radiazione ad una persona fisica associata viene comminata dopo la seconda sospensione o in caso di gravissima violazione (es.: illecito civile o penale).

23.5 - Si intende per radiazione di una Pro Loco, la radiazione dell'intero Consiglio Direttivo, che per la reinscrizione della Pro Loco all'U.N.P.L.I. dovrà essere integralmente sostituito.

23.6 - La persona fisica che è stata radiata non potrà più far parte dell'U.N.P.L.I..

23.7 - Ogni provvedimento disciplinare viene redatto in forma scritta ed inviato al sanzionato e agli Organi che devono essere opportunamente informati (interessati anche al di fuori dell'U.N.P.L.I.). I primi due provvedimenti devono essere adottati con maggioranza dei 3/5 dei Delegati, i 4/5 per l'ultimo.

23.8 - Contro tutte le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri nei tempi e nelle modalità previste dall'art. 12, salvo contro le sanzioni irrogate a carico dei Probiviri, i quali possono ricorrere in secondo grado all'Assemblea Regionale.

23.9 - Tra la decisione di primo grado e quella di secondo grado, in caso di sospensione o radiazione, la persona contro la quale è stata inflitta questa sanzione è comunque sospesa e, dal momento in cui la sanzione è definitiva al suo posto viene nominato un Commissario.

Art. 24 – Onorificenze

24.1 - Agli ex Presidenti del Comitato Regionale ed ad altri componenti di altri organi del Comitato Regionale o ai cittadini, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco, l'Assemblea Regionale, su proposta del Consiglio Regionale, può conferire rispettivamente l'alto riconoscimento di Presidente Onorario dell'U.N.P.L.I. ligure o di Consigliere Onorario U.N.P.L.I. Liguria.

24.2 - Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza di unanimità, per votazione con la maggioranza dei due terzi dei delegati.

24.3 - Il Presidente Onorario ed Consigliere Onorario hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.

24.4 - Il riconoscimento è irrevocabile e a vita.

Art. 25 - Durata e decadenze

25.1 - Tutti gli Organi Centrali e Periferici elettivi del Comitato Regionale durano in carica quattro anni, secondo quanto previsto dall'art. 30 e devono essere rinnovati alla scadenza del quadriennio anche se l'Organo è stato rinnovato totalmente o parzialmente, nel corso del quadriennio.

25.2 - Gli Organi elettivi Centrali e Periferici quali il Consiglio Regionale, il Presidente Regionale, l'eventuale Giunta Esecutiva, i Consigli Provinciali, i Presidenti Provinciali, devono essere rinnovati durante l'anno di scadenza del mandato, entro e non oltre il 31 Dicembre, salvo approvazione del Consiglio Regionale.

25.3 - I Delegati di Bacino vengono nominati per la stessa durata di un quadriennio dal Consiglio Provinciale.

25.4 - Oltre alle decadenze previste per l'assenza o l'impedimento non giustificato, le dimissioni, se accolte, o l'impedimento definitivo di un Consigliere Regionale, sia Presidente Provinciale sia solamente membro di un Consiglio Provinciale, comportano la sua esclusione dal Consiglio Regionale e la decadenza sia dalla carica ricoperta a livello provinciale sia eventualmente all'interno dell'eventuale Giunta Esecutiva Regionale.

25.5 - Il Consigliere Regionale dichiarato decaduto o escluso o dimessosi dal Consiglio Regionale viene sostituito dal primo degli esclusi in sede di elezione all'Assemblea Regionale. Nel caso in cui il Consigliere Regionale dichiarato decaduto o escluso o dimissionario dal Consiglio Regionale sia il Vice Presidente Regionale, il Consiglio Regionale nella prima riunione utile provvederà all'elezione per la carica vacante. Nel caso in cui il Consigliere Regionale dichiarato decaduto o escluso o dimissionario dal Consiglio Regionale sia uno dei Membri dell'eventuale Giunta Esecutiva Regionale, il posto vacante nell'eventuale Giunta Esecutiva Regionale viene reintegrato dal primo degli esclusi dell'ultima elezione dell'eventuale Giunta Esecutiva; in caso non vi siano esclusi da utilizzare per il reintegro, il Consiglio Regionale nella prima riunione utile provvederà all'elezione per la carica vacante.

25.6 - Nel caso in cui il Consigliere Regionale dichiarato decaduto o escluso o dimissionario dal Consiglio Regionale sia un Presidente Provinciale, il posto vacante nel Consiglio Regionale e nell'eventuale Giunta Esecutiva Regionale viene ricoperto dal nuovo Presidente Provinciale.

25.7 - L'assenza o l'impedimento non giustificato ad almeno tre riunioni di Consiglio Regionale, dalla eventuale Giunta Esecutiva Regionale può comportare la decadenza dall'incarico dichiarata dal Consiglio con la maggioranza dei 2/3 dei delegati aventi diritto a voto. La giustificazione deve pervenire in forma scritta, previa comunicazione telefonica o e-mail, al Presidente del Comitato Regionale con adeguata motivazione entro e non oltre dieci giorni dopo la data della riunione.

25.8 - Il Presidente Provinciale, dura in carica di norma quattro anni ma decade comunque con il rinnovo del Consiglio Regionale.

Nel caso in cui il Presidente Provinciale si dimette ovvero è dichiarato revocato o decaduto:

- se rimane componente del Consiglio Provinciale, il Vice Presidente entro 30 giorni dovrà convocare il Consiglio Provinciale per eleggere tra i suoi componenti il nuovo Presidente Provinciale; informato ed approvato preventivamente dal Direttivo Generale.

- se non rimane componente del Consiglio Provinciale, il posto rimasto vacante in Consiglio Provinciale verrà reintegrato con il primo degli esclusi dell'Assemblea Provinciale elettiva; quindi il Vice Presidente dovrà convocare entro 30 giorni il Consiglio Provinciale così completato per eleggere tra i suoi componenti il nuovo Presidente Provinciale in sintonia con il Direttivo Regionale.

Art. 26 - Modifiche statutarie

26.1 - Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea Regionale con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, per iniziativa dello stesso o su richiesta scritta di un numero di Pro Loco pari ad almeno un quarto delle Pro Loco iscritte al Comitato Regionale nell'anno precedente a quello in cui vengono proposte le modifiche.

26.2 - Le modifiche dello Statuto Regionale devono essere approvate da almeno i 2/3 degli aventi diritto a voto presenti in Assemblea.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione del Comitato Regionale

27.1 - Lo scioglimento del Comitato Regionale deve essere proposto all'Assemblea Regionale dal Consiglio con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

27.2 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Comitato Regionale per essere valida deve avere la presenza sia in prima che in seconda convocazione dei 2/3 delle Pro Loco aventi diritto a voto e delibera con almeno il voto favorevole dei 2/3 delle Pro Loco aventi diritto a voto presenti in Assemblea.

27.3 - La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri nonché la destinazione del patrimonio sociale che sarà devoluta a fini utilità sociale, escludendo pertanto qualsiasi riparto fra i soci.

Art. 28 - Eleggibilità, candidature ed incompatibilità

28.1 - In occasione delle Assemblee e/o riunioni elettive, i Soci delle Pro Loco affiliate, eleggibili ai sensi dell'art. 4.4 del presente Statuto devono presentare la propria candidatura per iscritto corredata da dichiarazione scritta di essere tesserato e rappresentante di una Pro Loco affiliata all'UNPLI per l'anno in cui si svolge l'elezione e firmata dal Presidente della Pro Loco ovvero di persona verbalmente in sede di assemblea elettiva prima dell'inizio della votazione, esibendo in assemblea la tessera di Socio di Pro Loco affiliata in regola per l'anno in corso. In caso di assenza di candidature dovrà essere nominato il Commissario.

28.2 - La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale. Le cariche di Presidente Regionale, di Consigliere Regionale, di componente del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti sono incompatibili tra di loro. La carica di Presidente e di Consigliere Provinciale è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti.

28.3 - Al momento dell'elezione ad una carica di cui all'art. 28.2 l'incompatibilità diventa immediatamente efficace facendo decadere l'eletto dalla carica in precedenza rivestita. Nell'incarico divenuto vacante per l'incompatibilità subentrerà il Vice, se esistente; altrimenti se, non diversamente previsto, si procederà alla nuova elezione. Il nuovo eletto subentrerà nell'incarico, senza che ciò incida sulla validità delle elezioni in precedenza svolte.

28.4 - Se non diversamente previsto, in ogni elezione in caso di parità di voti, tra i candidati in parità si procederà ad una nuova votazione e quindi se permane la parità verrà dichiarato eletto il candidato socio della Pro Loco con maggiore anzianità di affiliazione all'U.N.P.L.I., in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

Art. 29 - Norme generali e finali

29.1 - In esecuzione del presente Statuto è previsto un Regolamento, che è emanato a cura del Consiglio Regionale e che può dallo stesso essere modificato.

29.2 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento:

- a) per quanto compatibile allo Statuto Nazionale U.N.P.L.I.;
- b) alle norme della legislazione vigente in Italia.

29.3 - Il presente Statuto entra in vigore il giorno dell'approvazione in sede di Assemblea.

Art. 30 - Norma transitoria

30.1 - L'entrata in vigore dello Statuto sarà efficace per tutte le norme compatibili con l'attuale organigramma dell'U.N.P.L.I. Regionale, mentre con le prossime elezioni (da tenersi nel 2004, per il quadriennio 2005 -

2008) diventeranno operativi ed efficaci tutti gli Organi Regionali, Provinciali e dell'eventuale Bacino come previsto nel presente Statuto.

30.2 - In caso di necessità di adeguamento alla durata ed al periodo delle cariche Nazionali, può essere prevista dal Consiglio Regionale una proroga di tutti gli organi in carica.

30.3 - Gli organismi periferici che hanno rinnovato le proprie cariche poco tempo prima dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno comunque in carica e potranno procedere ad elezioni integrative parziali per completare il proprio organico.

REGOLAMENTO DEL COMITATO REGIONALE U.N.P.L.I. LIGURIA

Art. 1	Norme generali
Art. 2	Procedura per le elezioni
Art. 3	Elezione del Presidente del Comitato Regionale
Art. 4	Elezione dei Vice Presidenti del Comitato Regionale
Art. 5	Numero dei componenti Giunta Esecutiva
Art. 6	Procedura per l'espletamento dei compiti Giunta Esecutiva
Art. 7	Procedure per l'espletamento dei compiti del Collegio dei Proviviri
Art. 8	Norme finali

Art. 1 - Norme generali

1.1 - Ogni componente del Consiglio Direttivo del Comitato regionale deve far pervenire entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione redatta su carta intestata e a firma del Presidente della Pro Loco in cui è associato che ne certifichi la reale iscrizione per l'anno in corso. Il mancato rispetto di tale norma comporta l'allontanamento del soggetto dalle cariche ricoperte nei vari livelli dell'UNPLI; il provvedimento è assunto dal Consiglio Direttivo del Comitato regionale che decide con maggioranza dei due terzi dei presenti alla riunione.

1.2 - In armonia alla struttura organizzativa del Comitato Regionale e per offrire a tutti i livelli la possibilità di una azione più incisiva, si ritiene necessario ripartire le risorse finanziarie normalmente incassate attraverso le quote associative delle singole Pro Loco secondo le percentuali deliberate dal Consiglio Direttivo del Comitato regionale in favore di:

- a) Comitato Regionale: viene assegnato un importo risultante dalla differenza di quanto assegnato ai Comitati Provinciali e versato all'U.N.P.L.I. Nazionale;
- b) ad ogni Comitato Provinciale viene assegnata una quota proporzionale al numero di Pro Loco iscritte nella provincia, o di ogni Pro Loco, ed eventualmente una quota forfettaria elargita dal Comitato Regionale;
- c) U.N.P.L.I.: viene versata la quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale U.N.P.L.I.
Le percentuali di cui ai punti a) - b) potranno essere modificate con delibera del Consiglio Regionale.

1.3 - La somma destinata al Comitato Regionale andrà utilizzata per le normali spese di gestione e funzionamento ed inoltre, dove possibile, verrà impiegata ai seguenti fini:

- a) pubblicazione a vari periodici;
- b) promozione di convegni di studio;
- c) iniziative di carattere straordinario di interesse regionale;
- d) rimborsi spese forfetari al Presidente, ai membri del Consiglio Regionale, dell'eventuale Giunta Esecutiva, al Segretario Generale, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, dei Proviviri ed ai membri delle Commissioni per incarichi svolti a carattere regionale;
- e) spese per rapporti con il Consiglio Nazionale U.N.P.L.I.;
- f) eventuali spese deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale.

1.4 - La somma assegnata ai Comitati provinciali viene consegnata a ciascun Presidente provinciale durante la riunione di Consiglio (che preveda tale formalità nell'ordine del giorno).

La somma assegnata sarà consegnata tramite assegno bancario o postale contestualmente alla firma di una ricevuta di ricezione della stessa e dovrà essere depositata su conto postale o bancario intestato al Comitato provinciale, nella persona del Presidente provinciale competente, e che preveda il potere di firma disgiunto del Presidente e del vice Presidente provinciale.

1.5 - L'assenza del Presidente provinciale alla riunione in cui vengono consegnati i fondi fa ritardare la consegna della somma a quel Comitato provinciale alla prima riunione utile in cui sia presente il Presidente provinciale.

1.6 - La somma assegnata al Comitato Provinciale andrà utilizzata principalmente per i seguenti scopi:

- a) organizzazione delle Assemblee Provinciali e di eventuale Bacino;
- b) organizzazione di iniziative a carattere provinciale;
- c) rimborso spese viaggio ai Presidenti dei Comitati Provinciali e ai Consiglieri Provinciali;
- d) spese di cancelleria, postali, gestione e funzionamento dei Comitati Provinciali.

1.7 - La Presidenza del Comitato Reg. provvede, entro il mese di aprile, salvo quanto previsto dall'art. **1.5**, a rimettere a ciascun Presidente del Comitato Provinciale la quota di pertinenza delle rispettive Province ed entro la fine dell'anno la quota a saldo, in base alle Pro Loco iscritte all'U.N.P.L.I. di ogni singola Provincia.

1.8 - Ogni Presidente di Comitato Provinciale a sua volta è tenuto a liquidare ai Consiglieri Provinciali le spese sostenute in base alle pezze giustificative che deve conservare in allegato al modulo di rimborso (in base ai fondi a disposizione del singolo Comitato Provinciale).

1.9 - È compito dei Presidenti Provinciali tenere aggiornato un semplice registro (Entrate - Uscite) che a fine anno va presentato al Collegio dei Revisori dei Conti congiuntamente alla documentazione contabile giustificativa sia delle somme Entrate che delle Uscite.

1.10 - I rimborsi spese alle persone di cui ai punti **1.3** lettera **d) e)** - e **1.6** lettera **b) c)** - per viaggi effettuati per l'espletamento delle proprie funzioni, sono di norma così regolamentati: (in base ai soldi a disposizione dei singoli Comitati Provinciali)

- a) rimborso integrale delle spese, quando vengono usati i mezzi pubblici (treno, aereo e/o autobus), dietro presentazione delle pezze giustificative;
- b) Euro 0,40 a Km. più pedaggi autostradali quando vengono usati i mezzi propri. Tale tariffa potrà di volta in volta essere adeguata con delibera del Consiglio Regionale.

1.11 - Tutti i rimborsi spese indicati al punto **1.10** - vengono effettuati compatibilmente alle rispettive disponibilità di cassa del Comitato Regionale e di ciascun Comitato Provinciale.

1.12 - I rimborsi delle spese possono eventualmente essere documentati mediante apposito modulo debitamente compilato di cui si allega fac-simile al presente Regolamento.

1.13 - Per quanto riguarda i rimborsi ai Componenti U.N.P.L.I Nazionali. appartenenti al Comitato Regionale, le spese relative sono a carico del Comitato Regionale, qualora l'U.N.P.L.I. Nazionale non sia in grado di provvedere.

1.14 - Il mancato rispetto delle norme degli articoli **1.4-1.6-1.8-1.9-1.11** comporta la immediata radiazione del Presidente provinciale dal Comitato Regionale e da Presidente Provinciale; il provvedimento è assunto dal Consiglio Direttivo del Comitato regionale che decide con maggioranza dei due terzi dei presenti alla riunione.

Art. 2 - Procedure per le elezioni

2.1 - Dopo lo svolgimento di tutte le assemblee elettive provinciali deve essere convocato l'Assemblea Regionale per le elezioni di cui agli articoli **6.2** e **15.2** dello statuto.

Il Consiglio Provinciale è valido con la presenza di almeno la metà (con eventuale arrotondamento per eccesso) dei suoi componenti.

2.2 - L'Assemblea Regionale nella seduta in cui è prevista l'elezione delle Cariche Istituzionali è presieduto da chi ha convocato l'Assemblea fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente, che lo sostituirà immediatamente nella prosecuzione del Consiglio - mentre il Segretario della seduta viene all'inizio della riunione nominato fra i presenti su proposta di chi presiede, per alzata di mano e rimarrà invariato per tutta la riunione.

2.3 - L'eventuale Commissione scrutatrice viene insediata al momento delle elezioni ed è composta da tre membri nominati dal Consiglio Regionale su proposta di chi presiede.

2.4 - L'eventuale spoglio delle schede avviene leggendo le stesse ad alta voce.

Art. 3 - Elezione del Presidente del Comitato Regionale

3.1 - Il Presidente del Comitato Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale di cui all'Art. **7.2** dello Statuto, a scrutinio segreto o per alzata di mano.

Art. 4 - Elezione del Vice Presidente del Comitato Regionale

- 4.1** - Le votazioni del Vice Presidente del Comitato Regionale avvengono obbligatoriamente a scrutinio segreto, o per alzata di mano.
- 4.2** - Ogni Consigliere regionale può votare non più di due nomi.
- 4.3** - Vengono eletti i due che hanno riportato più voti.
- 4.4** - In caso di parità di voti, si procederà come previsto dall'art. **28.4** dello statuto.

Art. 5 - Numero dei componenti Giunta Esecutiva

- 5.1** - Il numero dei componenti dell'eventuale Giunta Esecutiva viene stabilito dal Consiglio Regionale per alzata di mano su proposta del Presidente del Comitato Regionale (Art. **9.1** - **9.2** dello Statuto).
- 5.2** - I componenti dell'eventuale Giunta Esecutiva **non di diritto**, vengono eletti a scrutinio segreto o per alzata di mano, ed ogni votante potrà indicare un massimo di nomi pari al numero dei Consiglieri da eleggere.
- 5.3** - Vengono eletti quei candidati che hanno riportato più voti.
- 5.4** - In caso di parità di voti, si procederà come previsto dall'art. **28.4** dello statuto.

Art. 6 - Procedure per l'espletamento dei compiti della Giunta Esecutiva

- 6.1** - L'eventuale Giunta Esecutiva nell'espletamento dei suoi compiti, qualora debba votare, si esprime di norma per alzata di mano.
- 6.2** - Alle sedute dell'eventuale Giunta Esecutiva, per essere valide, devono in prima convocazione essere presenti:
- a) Il Presidente del Comitato Regionale;
 - b) i 2/3 dei restanti membri, con arrotondamento all'unità superiore;
 - c) in seconda convocazione la metà più uno dei componenti, purché sia presente il Presidente del Comitato Regionale o il Vice Presidente.

Art. 7 - Procedure per l'espletamento dei compiti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori

- 7.1** - Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori al fine di assumere le loro decisioni:
- a) possono convocare ed ascoltare le parti e/o dei testimoni.
 - b) possono avvalersi di esperti, anche esterni all'U.N.P.L.I., appositamente interpellati, chiedendo loro pareri orali o scritti possibilmente non retribuiti.

Art. 8 - Norme finali

- 8.1** - Il presente Regolamento dell'U.N.P.L.I. Regionale della Liguria viene emanato in attuazione di quanto previsto dall'Art. **30.1** dello Statuto del Comitato stesso.
- 8.2** - Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione.

Approvato dal Consiglio Direttivo il 12 febbraio 2005 a Ge-Pegli.

Approvato dall'Assemblea Regionale il 12 marzo 2005 a Ge-Pegli.

Il Presidente Regionale
Cesare Venturelli
(Presidente U.N.P.L.I. Liguria)

Il Segretario dell'Assemblea
Vittorio Paita
(Presidente Pro Loco Due Castelli)